Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Mercoledì, 13 agosto | Numero 193

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-37

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 38; » » 20; » » 12
Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1327 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, contenente provvedimenti a favore di ferrovie;

Sulla proposta del Nostro ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Entro i limiti di tempo indicati all'art. 1 (primo comma) del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, e limitatamente alle concessioni di linee ferroviarie che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 1 e 2 del decreto stesso, è data facoltà al Governo, ove speciali condizioni lo richiedano, di prescindere nel piano finanziario dalla parte della spesa che si riferisce all'armamento e completamento della linea, determinando così in un primo tempo la quota di sovvenzione relativa alla sola costruzione della sede stradale e dei fabbricati, salvo a determinare in seguito l'ulteriore quota di sovvenzione relativa al detto armamento e completamento della linea.

La concessione riguarderà sempre l'intera costruzione della ferrovia e l'esercizio di essa.

Art. 2.

A garanzia dell'esecuzione, da parte del concessionario, dell'armamento e del completamento della linea, indipendentemente dalla quota di sovvenzione a garanzia dell'esercizio, ed in deroga parziale al disposto dell'articolo 24 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, la cauzione, prestata dal concessionario per l'esecuzione del detto primo gruppo di opere in misura non inferiore ad un quindicesimo della spesa relativa, verrà mantenuta integralmente, e la sua restituzione potrà aver luogo con le norme del citato articolo 24 del testo unico solo in relazione al procedere dei lavori di armamento e completamento della linea.

Art. 3.

La quota di sovvenzione del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) verrà corrisposta secondo il progresso dei lavori ed in base a regolari certificati di avanzamento. La quota a garanzia di esercizio si renderà pagabile solo in seguito alla apertura della linea all'esercizio.

Art. 4.

Nei casi di scissione del piano finanziario tra la parte relativa alla esecuzione di un primo gruppo di opere e quella relativa allo armamento e completamento della linea, di cui all'art. 1 del presente decreto, la quota di sovvenzione relativa alla costruzione della sede stradale e dei fabbricati, potrà, in via eccezionale, raggiungere i limiti indicati all'art. 1 (primo e secondo comma) del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sarà fissato il limite massimo entro il quale la sovvenzione da assegnarsi per il completamento della linea, ivi compresa la prima dotazione del materiale rotabile e di esercizio, dovrà essere contenuta.

Entro tale limite l'Amministrazione dello Stato determinerà con i modi ordinari di valutazione la misura della sovvenzione stessa da accordarsi in ciascun caso, sulla base del piano finanziario completo, comprendente anche le previsioni dell'esercizio.

Qualora il concessionario non ritenga sufficiente l'ulteriore quota di sovvenzione così determinata, potrà adire un Collegio di tre arbitri, composto di due membri nominati dalle rispettive parti e di un terzo scelto dal presidente del Consiglio di Stato fra i componenti del Consiglio stesso.

Art. 5.

A linea ultimata e aperta all'esercizio, sarà effettuato il conguaglio delle due quote di sovvenzione stabilendo una misura unica complessiva.

Art. 6

Per le ferrovie indicate negli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, la facoltà del Governo di cui all'art. 190 del testo unico approvato con R decreto 9 maggio 1912, n. 1447, di riscattare le linee, non potrà essere esercitata se non trascorsi venti anni dalla data di completa apertura all'esercizio delle ferrovie suddette a meno che altro termine non sia stabilito nell'atto di concessione.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1314 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 giugno 1913, n. 798;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, sono introdotte le seguenti varianti:

Art. 1. — È aggiunto il seguente ultimo comma: « Gli impiegati da destinare in colonia debbono essere di sana costituzione, esenti da imperfezioni e avere attitudini fisiche al clima e alle altre condizioni delle colonie ».

Art. 3. — La lettera *a*) del primo comma è così modificata: « una indennità di equipaggiamento pagabile una volta tanto all'atto della partenza per la colonia o commisurata ad un decimo dello stipendio con un minimo di L. 300 e un massimo di L. 600. Tale indennità è aumentata di L. 300 per i funzionari che, a termini delle disposizioni in vigore, abbiano obbligo o facoltà di indossare l'uniforme. A questi ultimi il supplemento sarà però pagato soltanto quando siano stati autorizzati a vestire l'uniforme e se ne siano effettivamente provvisti.

L'impiegato che abbia già prestato servizio in Tripolitania o in Cirenaica, non ha diritto alla indennità di equipaggiamento, quando sia nuovamente destinato in quelle colonie, se dalla data del rimpatrio a quella della nuova destinazione non siano trascorsi almeno due anni.

L'impiegato rimpatriato per ragioni di disciplina o per difetto di attitudini, oppure a sua domanda, senza aver compiuto almeno un anno di permanenza in colonia, deve restituire la metà dell'importo della indennità di equipaggiamento. L'Amministrazione ha diritto, per rivalersi di tale credito, di fare la corrispondente ritenuta sullo stipendio e sugli altri assegni ».

È soppresso il secondo comma dell'articolo.

Art. 4. — È sostituito come segue: « Gli impiegati che prestano servizio in località disagiate godono di una indennità speciale fra un minimo di L. 600 e un massimo di L. 2500 annue. La determinazione delle località disagiate e l'assegnazione per ciascuna della relativa indennità è fatta con decreto del ministro delle colonie su proposta del governatore, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ».

Art. 5. — È sostituito come segue: « Gli impiegati che mediante esame diano prova di conoscere la lingua araba, oppure la berbera, in modo da poter ben disimpegnare le funzioni ordinariamente attribuite agli interpreti orali, godono di un assegno speciale di lire 1200 annue, che è elevato a 2400 se la conoscenza di dette lingue sia tale da poter essi compiere bene le funzioni di traduttore ».

Art. 7. — È sostituito come segue: « La indennità di disagiata residenza decorre dal giorno in cui l'impiegato raggiunge la sede che vi dà diritto, le altre decorrono dal giorno dello sbarco in colonia.

Dalla decorrenza del rimpatrio cessano tutte le indennità.

Il rimborso delle spese di viaggio per gli impiegati e loro famiglie è liquidato indistintamente a norma delle corrispondenti disposizioni che vigono in Italia. Tale rimborso non è dovuto se l'impiegato rimpatri prima della scadenza del biennio d'obbligo stabilito dall'art. 10, o venga disposto dal Governo per considerazioni d'indole disciplinare ».

Art. 8. — Sono soppressi il terzo, quarto, quinto e sesto comma.

Art. 9. — Il secondo comma è sostituito come segue: « Gli impiegati che prestano servizio in Tripolitania o in Cirenaica, quando siano chiamati in temporanea missione nel Regno, o dall'una all'altra di dette colonie, hanno diritto al trattamento di missione stabilito dalle disposizioni che vigono in Italia ».

Art. 10. — Ai comma secondo e terzo sono sostituiti i seguenti: « Trascorso tale periodo, è concesso agli impiegati, dopo ogni ulteriore anno di effettiva permanenza in colonia, un premio pari ad un dodicesimo dello stipendio e della indennità coloniale sommati insieme.

Per gli anni successivi al terzo, fino al decimo incluso, il premio è aumentato della quota fissa di L. 200 per ciascun anno in confronto del precedente. Dopo il decimo anno cessa tale aumento.

Per determinare il premio, si ha riguardo allo stipendio ed alla indennità coloniale goduti al 1° gennaio dell'anno al quale esso si riferisce.

Il rimpatrio volontario o d'ufficio avvenuto per qualsiasi motivo, prima che sia intieramente compiuto l'anno che dà diritto al premio, produce senz'altro la perdita di esso.

Art. 12. — È sostituito come segue:

« Quando le esigenze del servizio lo consentano, gl'impiegati possono ottenere congedi ordinari che nel complesso non eccedano quarantacinque giorni per ciascun anno.

Se gli impiegati prestano servizio in località disagiate per le quali venga assegnato il massimo della relativa indennità il periodo del congedo è elevato dopo il primo anno di residenza a giorni sessanta.

È ammesso il cumulo dei congedi ordinari concernenti due anni consecutivi.

Gli impiegati possono anche ottenere congedi straordinari per gravi motivi debitamente provati: essi non potranno eccedere la durata di un mese. Però per le malattie contratte in colonia per ragioni di servizio, accertate da visita medica collegiale, il congedo straordinario potrà raggiungere il limite massimo di due mesi.

Nei periodi di congedo non si computano i giorni necessari per recarsi in patria e per tornare alla propria sede ».

Art. 13. — È sostituito come segue: « I congedi ordinari sono concessi:

a) dal governatore ai commissari regionali e al personale della magistratura;

b) dal segretario generale e dai commissari regionali agli impiegati che da essi rispettivamente dipendono.

I congedi straordinari sono concessi:

a) dal governatore ai capi degli uffici e ai magistrati;

b) dal segretario generale a tutti gli altri impiegati.

Gli impiegati che trovinsi fuori della colonia e che domandino congedi o proroghe di congedi debbono rivolgersi, direttamente all'autorità che ha facoltà di consentirli ».

Art. 2.

Di seguito all'art. 13 del R. decreto succitato del 5 giugno 1913, è aggiunto un art. 13-*bis* del seguente tenore:

« Durante il congedo ordinario, anche cumulato, gl'impiegati conservano lo stipendio e tutte le indennità.

Durante il congedo straordinario essi conservano il solo stipendio, meno che non venga accordato in seguito a malattia contratta in Colonia per ragioni di servizio, legalmente accertata, nella quale ipotesi conservano tutti gli assegni.

Se l'assenza si prolunghi per qualsiasi motivo oltre il termine del congedo ordinario o straordinario di volta in volta consentito, gli impiegati sono privati per il tempo del ritardo di tutte indistintamente le indennità coloniali.

Quando il congedo venga usufruito esclusivamente dopo un biennio di servizio in colonia, sarà dall'amministrazione pagato agli impiegati e alle loro famiglie il prezzo del viaggio, vitto escluso, dal porto di imbarco a Siracusa o a Napoli a scelta degli interessati ».

Art. 3.

Il trattamento economico stabilito dal presente decreto si applica agli impiegati del ruolo del Ministero delle colonie che vengano destinati a prestar servizio in Tripolitania e in Cirenaica. A partire dalla data in cui il presente decreto avrà vigore, è riconosciuto ad essi anche il diritto al premio di permanenza.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 4.

Fino a quando non sarà provveduto ad un nuovo regime degli assegni fissi mensili, agli ufficiali del genio civile, in luogo delle indennità per missioni e trasferte, continueranno ad applicarsi le norme dell'art. 8 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 793.

Art. 5.

Agli impiegati che trovansi attualmente in colonia da almeno tre anni, il tempo del servizio trascorso è computato agli effetti del premio di permanenza e anche del suo aumento graduale, stabilito dal precedente articolo primo. Ma il premio o il supplemento di premio nella misura iniziale di lire duecento, incomincia ad essere pagato alla scadenza annuale che segue immediatamente la data in cui il presente decreto andrà in vigore.

Art. 6.

Il tempo del servizio già prestato degli impiegati che attualmente trovansi in colonia, è ad ogni effetto computato per l'applicazione delle modificazioni apportate dall'articolo primo al regime dei congedi, ivi compreso il diritto alle spese di viaggio.

Le nuove norme, che disciplinano il pagamento degli assegni durante i congedi ordinari, si applicano a quelli in corso alla data di pubblicazione del presente decreto. Al contrario non sono ad essi applicabili quelle riflettenti il pagamento degli assegni in occasione del congedo straordinario e durante i ritardi oltre il termine dei congedi.

Art. 7.

Il presente decreto non si applica ai governatori e ai segretari generali per i quali provvedono separate norme.

Art. 8.

Il ministro delle colonie ha facoltà di coordinare in unico testo ed approvare con suo decreto le disposizioni del Regio decreto 5 giugno 1913, n. 793, quelle del presente e le altre che riferisconsi al trattamento degli impiegati in Tripolitania e in Cirenaica.

Art. 9.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1919.

Ordiniamo che, il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — ROSSI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1315. **Decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, le offerte di L. 5000 e di L. 2000 fatte la prima dal comandante, dagli ufficiali ed istruttori e dalle reclute della classe 1900 del distaccamento del 49° reggimento fanteria in Piossasco a favore delle famiglie dei caporali e soldati dipendenti ed amministrati dal deposito del reggimento stesso, e la seconda dai soldati del 49° reggimento fanteria mobilitato mediante la loro quota parte del premio Cavallazza per l'assegnazione di premi ai migliori soldati e di sussidi alle famiglie bisognose di militari di esso reggimento medesimo, vengono costituite in ente morale sotto la vigilanza del ministro stesso, approvandosene lo statuto organico relativo.**

N. 1343. **Decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle colonie, viene istituita in Bengasi una scuola d'arti e mestieri, approvandosene lo statuto organico relativo.**

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 9 agosto 1919

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	86.09	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.06	—

N. B. — Fino a tutto il giorno 18 le Borse sono chiuse.

Corso medio dei cambi

del giorno 9 agosto 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Francia 117,18 — Londra 30,01 — Svizzera 159,19 — New York 6,95 — Oro 151,66.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0 (1902)	10950	Chiesa di S. Stefano in Battaglia di S. Daniele (Udine) . . . . L.	7 —
3,50 0[0	528633	Fabbriceria della Venerabile Chiesa di S. Stefano di Battaglia in comune di Fagagna (Udine) . . . . »	126 —
»	630574	Fabbriceria della Chiesa di S. Stefano di Battaglia di Fagagna (Udine) . . . . »	10 50
»	093900	Fabbriceria della Chiesa Filiale di S. Stefano di Battaglia in comune di Fagagna (Udine) . . . . »	7 —
»	363538	Bianchi Angelo fu Giovanni, domiciliato a Casarsa della Delizia (Udine). Vincolata . . . . »	21 —
»	20518	Prebenda Parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Faedis (Udine) . . . . »	3 50
»	255407	Orfanotrofio Zanadio-Salomoni di Valdobbiadene (Treviso) . . . »	94 50
»	261096	Intestata come la precedente (pel legato de Carli) . . . . »	42 —
»	277832	Orfanotrofio Zanadio-Salomoni di Valdobbiadene (Treviso) . . . »	70 —
»	282131	Intestata come la precedente . . . . »	105 —
»	288591	Intestata come la precedente . . . . »	154 —
»	375575	Intestata come la precedente (legato Dalla Costa dott. Alessandro) . . . . »	175 —
»	424583	Orfanotrofio Zanadio-Salomoni di Valdobbiadene (Treviso) . . . »	70 —
»	450442	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
»	557802	Intestata come la precedente . . . . »	94 50
4,50 0[0	5615	Orfanotrofio femminile Zanadio-Salomoni in Valdobbiadene (Treviso) . . . . »	396 —
»	22883	Orfanotrofio Zanadio-Salomoni in Valdobbiadene (Treviso) . . . »	3 —
»	27350	Intestata come la precedente (pel legato De Carli) . . . . . . »	120 —
»	29016	Intestata come la precedente . . . . »	6 —
»	29015	Orfanotrofio Zanadio-Salomoni in Valdobbiadene (Treviso) . . . »	57 —
»	36447	Intestata come la precedente . . . . »	45 —
»	39562	Intestata come la precedente (dono di Don Gio. Maria Corrà arciprete) . . . . »	51 —
»	43262	Orfanotrofio Zanadio-Salomoni in Valdobbiadene (Treviso) . . . »	48 —
»	44748	Intestata come la precedente . . . . »	117 —
3,50 0[0	179058	Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Ipplis (Udine) amministrata dalla propria fabbriceria . . . . »	437 50
»	430939	Fabbriceria della Chiesa di S. Giov. Battista in Ipplis (Udine) . »	24 50
»	683612	Fabbriceria di S. Giov. Battista in Ipplis e Filiale di S. Girolamo in Azzano (Udine) . . . . »	10 50
3.50 0[0 (19[illegible])	8614	Fabbriceria Parrocchiale della Chiesa di S. Giov. Battista di Ipplis (Udine) . . . . »	10 50

Roma, 1° agosto 1919.

Il direttore generale : GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 2). **3ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, **vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3 50 %	635777	182 —	Loasses Elisabetta di *Giandomenico* moglie di Del Vaglio *Francesco Paolo* di Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto a Guerra Ermelinda fu Pasquale moglie di Mafrici Bruno di Giandomenico, dom. a Napoli	Loasses Elisabetta di *Giovanni*, moglie di Del Vaglio *Paolo Emilio* di Giuseppe
»	418357	59 50	de Cristofaro o di Cristofaro *Rachele* fu Marcellino, nubile, dom. ad Aversa (Caserta)	de Cristofaro o di Cristofaro *Maria Luigia, detta Rachele* fu Marcellino, ecc. come contro
Cons. 5 %	82261	2000 —	Cermelli Maria Luisa fu Carlo moglie di *Patrizio di Scagnello Stanislao* fu Antenore, dom. a Casal Cermelli. Vincolata	Cermelli Maria Luisa, detta *Luigia* fu Carlo, moglie di *Scagnello Stanislao Patrizio* fu Antenore, ecc. come contro
»	39319	100 —	Rossi Lorenzo di Ferdinando, dom. ad Alessandria	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio tutti ad *Oliveri* Federico fu Federico, dom. come contro
»	39318	100 —	Rossi Emilio di Ferdinando, dom. ad Alessandria	
»	39317	100 —	Rossi Amalia di Ferdinando, nubile, dom. ad Alessandria	
»	39316	100 —	Rossi Rosina di Ferdinando, nubile, dom. ad Alessandria	
»	39315	100 —	Rossi Luigia di Ferdinando, nubile, dom. ad Alessandria tutti con usufrutto vitalizio ad *Olivero* Federico fu Federico, dom. come sopra	
3,50 %	556377	245 —	Moccia Carlo, *Antonio*, Vincenzo, Anna, Marino e Chiara di Francesco, gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal detto Moccia Francesco, tutti quali eredi indivisi del sacerdote Moccia Vitantonio fu Carlo, dom. in Mola di Bari, con usufrutto a Moccia Antonia fu Carlo, nubile, dom. come sopra	Moccia Carlo, *Vitantonio* Vincenzo, Anna, Marino e Chiara, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 luglio 1919.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 4).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate **ricevute relative** a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data della ricevuta: **22 novembre 1917** — Ufficio che rilasciò la ricevuta: **Intendenza di finanza di Cremona** — Intestazione della ricevuta: **Bernuzzi Giuseppe fu Francesco** (pos. n. 614438) — **Titoli del debito pubblico** al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 14 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno **intervenute opposizioni, saranno consegnati** a chi di ragione i nuovi **titoli provenienti dalla** eseguita operazione, senza obbligo di restituzione **della relativa ricevuta**, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 31 luglio 1919

Presidenza del presidente BONASI.

La seduta è aperta alle ore 16.

CENCELLI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunica un messaggio del presidente della Camera dei deputati, il quale trasmette la proposta di legge, di iniziativa di quel ramo del Parlamento, approvata nella seduta del 30

luglio 1919, per il distacco delle frazioni di Metti e di Pozzolo dal comune di Pellegrino Parmense e loro costituzione in Comune autonomo.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Presenta un disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta di ieri. pel riscatto di tutte le linee e tronchi ferroviari tenuti in esercizio dalla Compagnia Reale delle ferrovie Sarde.

Prega il Senato di voler consentire d'urgenza e rimettere il disegno di legge alla Commissione di finanze.

GARAVETTI. Alla preghiera del ministro aggiunge la sua che sia fissata la discussione del progetto di legge per la seduta di sabato prossimo.

PRESIDENTE. Secondo il regolamento il disegno di legge dovrebbe essere inviato agli Uffici; ma il Senato ha udito la proposta del ministro; la mette ai voti. È approvata.

Nella seduta di ieri è stato rimandato il seguito della discussione generale a quella di oggi.

BENSA. Gli duole non poter aderire all'invito del relatore di ritirare il suo ordine del giorno. È questione di principio; il suo convincimento è stato anzi rafforzato dalla discussione avvenuta.

Di tutti i discorsi, qualora si tolga quello del ministro di grazia e giustizia, nessuno ha sostenuto la costituzionalità del decreto-legge.

Persiste a ritenere che giustamente l'Ufficio centrale ha fatto appello all'art. 70 dello statuto, a cui egli aggiunse l'art. 71.

Sa che il potere legislativo è onnipotente; ma vi è una legge fondamentale che ammonisce il Governo di non oltrepassare i limiti costituzionali.

Il decreto-legge ha posto mano a disposizioni sostanziali che si connettono alla base economica giuridica sociale, cioè alla proprietà ed alla funzione ed all'ordinamento della magistratura.

Bisogna distinguere il decreto-legge in discussione da quelli detti catenacci; questi sono provvisori, sono dettati da motivi di cautela; ma ora si sono create cose definitive e irrimediabili; ed è intollerabile che ciò si faccia in materia di diritto.

La definizione che delle acque pubbliche dà il progetto di legge, anche emendata, conduce alla negazione del diritto privato, perchè non vi è al mondo acqua che non possa essere utilizzata nel pubblico interesse; quindi è l'interesse sociale che assorbe l'interesse individuale.

Dà lode all'Ufficio centrale di aver voluto che il disegno di legge contenesse anche la procedura della magistratura speciale.

Nessuna necessità di guerra richiedeva l'emanazione di un decreto-legge in materia di acque; ed una platonica dichiarazione del Senato non basterebbe certo ad impedire il rinnovarsi dell'eccesso di potere da parte del Governo.

Anche se ritenesse ottimo, in merito, il progetto di legge, egli non potrebbe votare in favore dell'atto incostituzionale del Governo.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Il disegno di legge integrato dagli emendamenti già da lui presentati o che sono in via di preparazione, concilierà gl'interessi privati con l'interesse pubblico.

(Continua).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 22 luglio 1919

(Continuazione).

Presidenza del presidente MARCORA.

PORZIO, crede che la discussione dovrebbe uscire dal campo dottrinario in cui finora si è mantenuta per entrare nel campo politico.

Dichiara che parla senza preoccupazioni anche per la provata fedeltà del suo collegio.

Ha già altra volta affermato la dissonanza tra il collegio ristretto e il suffragio universale.

I gravi inconvenienti del collegio uninominale sono stati del resto da lungo tempo e da uomini illustri affermati, cosicchè è impossibile volerli oggi dimenticare, mettendo in evidenza i difetti e le difficoltà dello scrutinio di lista.

La verità è che la questione va considerata da un punto di vista essenzialmente politico. E sarebbe cieco chi ritenesse che l'immane ciclone della guerra non abbia trasformato la coscienza del paese, facendogli sentire la necessità di rinnovarsi e di realizzare le più audaci riforme nel campo politico, economico e sociale.

Se dunque è questa l'ora del rinnovamento, anche il Parlamento deve rinnovarsi. Dopo la persistente campagna denigratoria contro la rappresentanza nazionale, campagna che ha ingenerato nel paese un senso di sfiducia, il Parlamento ha il dovere di elevare il suo prestigio.

(A questo punto entra nell'aula l'on. presidente del Consiglio che è salutato da vivissimi generali applausi).

A tale scopo mira la riforma elettorale. Ecco perchè essa merita l'approvazione incondizionata dell'assemblea. E la merita altresì perchè la rappresentanza proporzionale risponde ad un criterio di giustizia in quanto assicura la rappresentenza non ad una ma a tutte le minoranze e rappresenta una conquista legittima del paese.

La scrutinio di lista renderà inoltre possibile la realizzazione della riforma amministrativa e di tutte le altre oggi ostacolate dal collegio uninominale.

Concludendo afferma che la riforma si impone; essa è una di quelle che potrebbero diventare elemento di perturbazione e di agitazione dello spirito pubblico Quindi, una volta posta, occorre coraggiosamente risolverla

E dall'on. Nitti, contro la cui salda tempra sono destinati a spezzarsi gli attacchi dei suoi nemici personali (Applausi), l'oratore attende l'attuazione di questa riforma di cui gli saranno riconoscenti Parlamento e paese. (Vive approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

DANEO ha presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera, convinta che perchè il risultato delle elezioni corrisponda veramente allo stato della pubblica opinione e perchè il periodo della corruzione sia quasi eliminato, sia necessario stabilire l'obbligatorietà del voto, passa all'ordine del giorno ».

Credo ormai superflua la dimostrazione della necessità di una riforma dei nostri ordinamenti elettorali.

È diffuso in tutto il paese il senso della necessità di una elevazione del tenore della vita nazionale.

Ora nel sistema del suffragio uninominale, ed in parte non a torto, si ravvisa una delle non ultime cause della depressione del nostro regime parlamentare.

Ma conviene ricordare l'esperimento fatto dal 1882 al 1890 per convincersi che non è il caso di ripristinare il collegio coi cinque deputati. Ritiene che il numero minimo dei deputati di ciascun collegio debba essere di dieci se vogliamo dissipati i sospetti delle piccole coalizioni.

Dubita però che l'applicazione del sistema proporzionale possa far buona prova presso di noi, date le condizioni del nostro corpo elettorale.

Soprattutto il sistema di Hondt, accolto dal Ministero e dalla Commissione, mal si adatta ad un grande paese.

Inoltre questo sistema viene profondamente modificato, per non dire deformato, con l'adozione del voto a favore del candidato preferito, ed anche più deformato sarebbe dal così detto *panachage*.

Il sistema urta poi contro un'enorme difficoltà, in quanto che il corpo elettorale non si persuaderà mai che per via di calcoli complicati si possa giungere a questo risultato, che chi ha avuto maggior numero di voti non risulti eletto, mentre risulti eletto chi ha avuto un numero minore di voti.

Avverte che il sistema porta al frazionamento e alla moltiplicazione dei partiti Ma così, essendo per necessaria conseguenza, avremo invece di un governo di maggioranza un governo di coalizione, che sarà costretto ad annegare nel confusionismo quella distinzione netta di partiti che con la proporzionale si vuole assicurare.

Dunque con un sistema più o meno centuplicato di rappresen-

lanza proporzionale è vano sperare che le elezioni possano essere la genuina espressione del sentimento del paese.

Questo scopo, secondo l'oratore, si raggiunge soltanto con la istituzione del voto obbligatorio.

Bisogna affermare recisamente che il diritto del voto è ancora il dovere del voto.

È questo un principio che ovunque fu applicato fece buona prova. Che se in Inghilterra non fu applicato si è perchè in quel paese è tradizionalmente altissima la percentuale dei votanti, mentre fra noi il quaranta per cento dei cittadini si astiene dal voto.

Questo principio dell'obbligatorietà del voto gioverà anche alla educazione politica e civile delle masse.

E col voto obbligatorio sarà anche, se non impedito, grandemente limitato il mercimonio dei voti.

Si riserva di discutere a suo tempo dei vari emendamenti, avvertendo però fin d'ora che quelli proposti in generale vulnerano profondamente il principio della proporzionale.

Conclude dichiarando che quando si accolga il concetto del Collegio di almeno dieci deputati e si sanzioni il principio della obbligatorietà del voto, darà voto favorevole al disegno di legge.

Esprime la fiducia che rinnovata la procedura elettorale si rinnoverà anche lo spirito e la coscienza del corpo elettorale per opera soprattutto dei reduci della guerra, dei nostri giovani soldati che dopo aver col loro valore rivendicati i sacri diritti d'Italia, sapranno anche con la saldezza della loro fede politica assicurare alla patria un migliore avvenire. (Vivissime approvazioni e applausi a destra — Congratulazioni).

MEDA ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che il collegio uninominale non può determinare nel paese nette e sincere correnti politiche, le quali sottraggono la espressione della volontà popolare alle lotte di carattere prevalentemente personale e locale, e ritenendo necessario estendere sensibilmente le circoscrizioni elettorali e riconoscere i diritti delle minoranze sulla base della proporzionalità per rafforzare e migliorare il funzionamento degli ordini rappresentativi, passa alla discussione degli articoli ».

Avverte che questo ordine del giorno è la riproduzione di quello che presentò nella prima discussione politica della presente legislatura e che svolse nella tornata del 17 dicembre 1913. Esso contiene l'affermazione fondamentale che la rappresentanza proporzionale soltanto può arrestare il processo di decadenza degli ordini rappresentativi e restituire loro vigore e funzionalità.

Bisogna infatti risalire alle origini; bisogna, cioè, tradurre nel sistema elettorale il concetto di rappresentanza, che nel sistema maggioritiano è deformato e falsato, e che, integralmente e rettamente applicato, importa l'attribuzione a ciascuna collettività elettorale organizzata, cioè a ciascun partito, di quella partecipazione, nell'assemblea legislativa, che la sua forza, in rapporto a quella degli altri, gli dà diritto di avere.

Non consente nel rigoroso principio di alcuni scrittori, i quali negano la capacità delle masse di scegliere le persone, riconoscendo loro soltanto quella di pronunciarsi sulle cose. Ma ritiene che, poichè sono i deputati che per delegazione delle masse debbono essi pronunciarsi sulle cose, vogliono esser scelti in modo che nell'assemblea tutte le tendenze delle masse, maggioranza o minoranza, abbiano la loro voce: un sistema che ne sopprima alcune non risponde nè alla giustizia nè alla opportunità politica.

Contesta che in Italia non ci siano partiti i quali costituiscono il substrato necessario del sistema proporzionale: intanto ve ne sono due vitali e preponderanti: il socialista e il popolare. Gli altri minori che ora languono, e che col sistema maggioritario sarebbero destinati a scomparire prossimamente, ritroveranno di nuovo nel sistema proporzionale lo stimolo ad organizzarsi ed a farsi valere all'infuori delle influenze e dei meriti personali dei candidati e delle corruzioni plutocratiche.

Perchè questo risultato, politicamente molto apprezzabile, possa conseguirsi, è però necessario che i Collegi siano estesi. In teoria risponderebbe pel Collegio unico nazionale, sia perchè con esso sarebbe ridotta al minimo la dispersione dei valori politici e delle minoranze dei voti, sia perchè sarebbe finalmente assicurato il rispetto del principio scritto nell'art. 41 dello Statuto.

Si rende però conto delle necessità pratiche che consigliano per ora circoscrizioni provinciali o interprovinciali; ma crede che la proporzionale non potrebbe dare i suoi effetti nemmeno parzialmente se si ammettessero collegi con meno di dieci candidati.

Non ripeterà le risposte già date dai precedenti oratori a tutte le eccezioni accampate dai contraddittori.

Si limiterà ad interloquire sopra tre punti attinenti al contenuto sistematico della riforma, cioè sulla costituzione del Governo, sul rapporto col diritto elettorale, che la nostra legge riconosce all'analfabeta, e sull'abolizione delle elezioni suppletive.

Osserva che la impossibilità dei Gabinetti di colore, non deriva da questo o da quel sistema di elezione della Camera, bensì dalla esistenza di più che due partiti nel paese: ciò è un effetto di cause incoercibili, e risponde al processo normale, da una parte di specificazione, dall'altra di concentrazione, verificatosi in seno ai due partiti storici; non credo del resto che la necessità dei Governi di collaborazione sia un male; ritiene anzi che si accentuerà sempre di più.

Contrasta che l'analfabeta possa trovare maggiori ostacoli nel votare una lista di nomi piuttosto che un nome solo, una volta che si mantiene il contrassegno: è vero bensì che l'analfabeta assoluto non potrà esercitare il voto di preferenza; ma osserva che l'eguaglianza non può spingersi fino ad equiparare l'elettore che sa leggere e scrivere all'elettore analfabeta; bensì che essa deve consistere nell'innalzare questo a quello. Del resto dubita molto sull'attendibilità delle statistiche invocate, e opina che il doloroso fenomeno dell'analfabetismo sia ormai fortemente diminuito.

È d'avviso che l'abolizione delle elezioni suppletive, anzichè una offesa al retto funzionamento del sistema rappresentativo, debba considerarsi una maggiore garanzia di esso, in quanto le elezioni suppletive non sono di solito che manifestazioni sporadiche ed occasionali, le quali non possono e non debbono interpretarsi come espressioni della volontà nazionale.

Dichiara di essere disposto ad accettare la proporzionale, anche con esclusione di ogni voto di preferenza. Non nega però che i temperamenti proposti, dei quali sarà il caso di occuparsi in sede di discussione degli articoli, possano dare nei primi esperimenti del nuovo sistema un utile risultato, quando siano però contenuti in limiti tali che non feriscano alla radice il principio proporzionalista.

Conclude affermando la certezza che la proposta riforma sarà approvata; perchè essa corrisponde ad uno stadio della nostra evoluzione sociale, ed ha una evidente funzione rinnovatrice e moderatrice insieme nell'ora storica che attraversiamo. La proporzionale infatti è divenuta una bandiera, intorno a cui sono invitati a raccogliersi gli uomini di ogni scuola che abbiano ancora fede nel principio rappresentativo; il quale, come un tempo ha dischiuse le vie della storia alla conquista della uguaglianza e della libertà politica dei cittadini contro l'assolutismo di governo, è oggi l'unico baluardo, che possa resistere efficacemente contro la minaccia delle demagogie o delle dittature. (Vivissime approvazioni — Applausi — Molte congratulazioni).

AGNELLI, è da tempo fautore della rappresentanza proporzionale; e dopo la discussione avvenuta ritiene superfluo ripetere le ragioni di giustizia sulle quali si fonda la proposta riforma.

Afferma però la sua recisa avversione alla proposta iniziale dello scrutinio di lista puro e semplice.

Constata che, fatte rarissime eccezioni, tutti i precedenti oratori sono stati concordi nel condannare il collegio uninominale; ma non hanno celato le loro perplessità e dubbiezze circa la rappresentanza proporzionale.

Dimostra che col sistema dello scrutinio di lista si dà alle minoranze una rappresentanza determinata da un criterio empirico, che può esagerarne o diminuirne artificialmente la importanza.

Tale difetto, proprio dello scrutinio di lista, viene aggravato dal

fatto che le minoranze potranno per propria difesa coalizzarsi e rendere impossibile la vittoria delle vere maggioranze.

Inoltre lo scrutinio di lista non tiene conto del fenomeno dell'alternarsi dei partiti al potere, fenomeno necessario nella vita pubblica e che con tale sistema verrebbe ostacolato.

Osserva poi che il nuovo sistema elettorale francese non fa che ripartire col sistema proporzionale fra le varie minoranze i seggi che rimangono alle minoranze.

Bisogna, pertanto, guardarsi dall'accettare lo scrutinio di lista come un acconto della proporzionale.

Lungi dal temere lo schiacciamento dei partiti medi di fronte al prevalere dei partiti estremi, crede che la proporzionale contribuirà a salvarli in tutti quei collegi in cui diversamente sarebbero completamente travolti.

Afferma però la necessità di un temperamento che assicuri la libertà di scelta dell'elettore e ciò soprattutto avuto riguardo alle condizioni dello spirito pubblico italiano nell'ora presente.

Crede però che praticamente non saranno molte le schede modificate non essendo ignorato dagli elettori che i voti eccessivamente personali rimangono destituiti di qualsiasi utile effetto.

Ritiene che la riforma elettorale proposta, se verrà approvata, gioverà alla elevazione del costume politico e aprirà la via a quelle riforme di indole sociale ed economica che sono reclamate dalle correnti più vive e più sane del pensiero italiano.

La riforma introdurrà nella politica quel principio di organizzazione che è oramai fondamentale nella nostra vita economica sociale.

Osserva poi che ad integrazione di questa riforma dovrà essere introdotta la rappresentanza delle classi e degli interessi, trasformando in elettivi alcuni organi, ora di nomina governativa, che già hanno tale rappresentanza.

Conclude augurandosi che la riforma elettorale possa dare alla politica italiana un nuovo alito di vita feconda (Vive approvazioni — Congratulazioni).

Interrogazioni e interpellanze.

BIANCHI VINCENZO, segretario, ne dà lettura.

Sull'ordine del giorno.

GAMBAROTTA, chiede che sia ripresa la discussione rimasta nello scorso maggio in sospeso della mozione sui pensionati.

VINAI, chiede di poter svolgere la sua proposta di legge sui sottufficiali.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, propone che l'una e l'altra discussione siano fissate per giovedì. Propone poi che domani si discuta l'esercizio provvisorio del fondo per l'emigrazione.

Rimane così stabilito.

La seduta termina alle ore 19,10.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita, accompagnata dalle dame d'onore principessa Strongoli e contessa Pes di Villamarina, e dal gentiluomo di Corte marchese Scarampi, giunse ieri mattina a Torino, da dove proseguì, in forma privatissima, in automobile, per il castello di Stupinigi.

S. A. R. la Principessa Xenia del Montenegro, sorella di S. M. la Regina Elena, giunse ieri a Torino, in forma privatissima, attesa in automobile alla stazione da S. A. R. la Principessa Jolanda.

L'Augusta ospite farà un breve soggiorno a Santa Anna di Valdieri presso la R. famiglia.

Necrologio. — Ieri, a Torino, dove trovavasi da qualche tempo infermo, è morto S. E. l'avv. Antonio Tami, senatore del Regno, presidente della Corte dei conti.

Nato ad Udine nel febbraio del 1846, iniziò, giovanissimo, la sua carriera al Ministero di grazia e giustizia, nel quale, intelligente e operoso, tenne per vari anni la direzione generale del Fondo per il culto fra l'ammirazione e la stima generale.

Nominato consigliere di Stato, ne fu dopo pochi anni presidente per la morte del senatore Di Broglio.

Il 17 marzo 1912 venne nominato senatore del Regno, e nell'alto consesso portò tutte le sue non comuni virtù di cittadino e di magistrato.

Alla compianta salma verranno domani rese solenni onoranze.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BUENOS AIRES, 11. — L'aviatore italiano Bo ha vinto il *record* sud-americano di altezza, con passeggero, raggiungendo 5800 metri.

SAN GIOVANNI DI TERRANOVA, 11. — Il principe di Galles è qui giunto.

LONDRA, 11. — *Camera dei Comuni.* — Rispondendo ad una interrogazione, il segretario parlamentare Bridgeman dichiara che il dipartimento rivolge tutta l'attenzione allo sviluppo del commercio.

L'oratore rileva in modo particolare che si stanno proseguendo negoziati fra la Gran Bretagna e l'Italia, in previsione della scadenza degli accordi esistenti, per abolire scambievolmente, nei limiti del possibile, le restrizioni in vigore sulle merci dei due paesi; acciocchè possa essere permesso di accordare crediti a più lunga scadenza circa la fornitura delle materie prime e circa le facilitazioni nei trasporti.

Desidero segnalare, conclude Bridgeman, che sono stati nominati un consigliere commerciale ed un segretario commerciale a Roma, completando così la nostra rappresentanza consolare.

LONDRA, 12. — *Camera dei comuni.* — Un deputato chiede al presidente del Board of Trade se vi sono articoli dei quali è proibita l'importazione dall'Italia e quali sono le misure prese per incoraggiare le esportazioni britanniche verso l'Italia.

Bridgeman risponde che per quanto concerne l'Italia le restrizioni sono, salvo qualche eccezione, quelle stesse applicate alle merci simili degli altri paesi.

Bridgeman si dichiara persuaso che le esportazioni britanniche verso l'Italia invece di subire un pregiudizio per il fatto della limitazione delle importazioni sono considerevolmente favorite a causa della base sulla quale le restrizioni sono state stabilite.

ROMA, 12. — La Commissione ed il corpo di spedizione italiani in Murmania sono partiti da Murmansk, per rimpatriare, al completo di uomini e materiali, il 9 corrente.

PARIGI, 12. — I giornali annunciano che il Consiglio supremo, nella sua seduta di ieri, ha risolto le questioni concernenti la ferrovia Chambery-Torino.

Le Commissioni per l'aviazione e per le responsabilità hanno terminato la redazione delle risposte alle note dell'Austria tedesca.

La Commissione territoriale incaricata di rispondere alla Delegazione austriaca si è riunita stamane.

Durante la sua assenza, Clémenceau verrebbe sostituito da Pichon nella presidenza del Consiglio supremo.

La Commissione senatoriale per gli affari esteri ha udito i rapporti Reynald sulle clausole del trattato di pace relative alla Alsazia-Lorena ed al Reno.

Essi constatano che l'Alsazia-Lorena è stata restituita alla Francia, libera da ogni onere di debiti. La Francia ha acquistato gratuitamente tutto il demanio pubblico e proprietà private, comprese le ferrovie.

Il porto di Kehl è stato riunito a quello di Strasburgo sotto la amministrazione di un direttore francese per un periodo di tre anni, prorogabili.

La convenzione di Mannheim del 1868, che controlla la navigazione sul Reno, è stata modificata.

La Commissione internazionale di controllo sarà presieduta da un delegato francese. La Francia riceverà un numero conveniente di battelli ed avrà il privilegio di eseguire tutte le opere opportune sul corso del fiume per la produzione della forza motrice, senza che nessun lavoro simile possa essere effettuato sulla riva tedesca ove la Francia potrà prendere tutti i punti d'appoggio di cui avrà bisogno.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.